

## CDXIII.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1950

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

## INDICE

	PAG.
<b>Per lo svolgimento di una interrogazione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	16187
SANNICOLÒ . . . . .	16187
<b>Proposta di legge (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	16187
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Riordinamento dei giudizi di Assise. (709) . . . . .	16187
PRESIDENTE . . . . .	16187
BELLAVISTA . . . . .	16187
TARGETTI . . . . .	16193
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	16196, 16198

**La seduta comincia alle 11.**

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 marzo 1950.

(È approvato).

**Per lo svolgimento di una interrogazione.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole ministro dell'interno ha fatto sapere che non è in grado di rispondere nella seduta di stamane alla interrogazione presentata ieri sera dall'onorevole Sannicolò sui fatti avvenuti a Porto Marghera. Risponderà, invece, sabato prossimo.

SANNICOLÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNICOLÒ. Io protesto contro questo ritardo, che costituisce una mancanza

di riguardo verso la Camera. Non si può aspettare per giorni una risposta ad una interrogazione concernente fatti tanto gravi. Non si tratta di ordinaria amministrazione. Bisogna che il Governo assuma le proprie responsabilità. Il paese avverte che è ora di finirla con le uccisioni di operai inermi che protestano per il mancato pagamento dei salari e per la mancata realizzazione delle promesse fatte dal Governo.

Protesto formalmente contro questo modo di fare, che denota disprezzo da parte del ministro dell'interno verso la Camera!

PRESIDENTE. Della sua protesta sarà dato atto nel processo verbale.

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Costa:

« Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia » (1161).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

**Seguito della discussione del disegno di legge:****Riordinamento dei giudizi di assise (709).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul riordinamento dei giudizi di assise.

È iscritto a parlare l'onorevole Bellavista. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho l'impressione che la sensazione dell'importanza, veramente ba-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

silare, della legge che viene all'esame di questo ramo del Parlamento, non sia ancora arrivata ai vasti strati dell'opinione pubblica. E di ciò non posso lamentarmi altro che con il poco spazio che la stampa quotidiana di tutti i partiti, compresa la indipendente, dedica ai dibattiti parlamentari elevati come il presente, mentre è così prodiga di notizie ogni volta che accadono qui dentro incidenti rissosi, comuni, purtroppo, quando il costume parlamentare è in decadenza.

Ciò nulla toglie però, e nulla aggiunge, a un fatto positivo innegabile: che questa legge rappresenta una conquista storica della quale potrà essere fiera la nuova democrazia italiana.

Quale che sia il complesso della legge, vi è un punto davanti al quale, da tutti i settori e da tutti i banchi, unanime è il consenso.

Quando noi abbiamo in questa legge instaurato quella che per tanti anni è stata la aspirazione, non mai appagata, dell'esigenza giuridica collettiva — la doppia istanza nei giudizi criminali — noi abbiamo veramente posto una pietra miliare nel progresso giuridico, che fa onore al Parlamento italiano ed alla democrazia, la quale (sia detto per i nostalgici) costruisce certamente qualche palazzo di meno della dittatura, abolisce qualche vano titolo; ma, indubitabilmente, riesce a soddisfare più alte esigenze, irrinunciabili, quali sono quelle della giustizia, se è vero che essa è *fundamentum reipublicae*, non meno che *fundamentum regni*. Di questo bisogna dare atto al ministro proponente.

Ed io voglio ora colmare una lacuna, certo involontaria, in chi mi ha preceduto, ricordando la memoria di un uomo che mi fu vicino per doppia toga e per la stessa ideologia, Giuseppe Grassi, che ha, all'insigne suo successore, l'onorevole Piccioni, dato, con la legge in esame, questo legato di civiltà che ci fa onore. E, insieme con l'onorevole Grassi, ricordo un alto e preclaro magistrato che, fuori della metafora del legislatore, è stato l'ideatore di questa legge e uno dei collaboratori più efficaci alla formazione di essa: un illustre magistrato che i limiti di età hanno posto fuori della Cassazione, Alfredo Jannitti-Piomallo, cui rivolgo un saluto devoto e grato, da penalista ed antico discepolo.

E vengo subito all'argomento; e vi vorrei entrare, onorevoli colleghi e onorevole ministro, così come voleva Tacito che ci si avvicinasse alla storia: *sine ira et studio*.

Perché? Perché questo, checché ne pensi l'onorevole Gullo, è poco un argomento politico, anzi pochissimo, ed è soprattutto un argomento tecnico-giuridico, e sotto questo punto di vista dobbiamo noi affrontarlo.

Io ho letto con diligenza le due relazioni quella di maggioranza e quella di minoranza. Belle tutte e due. « Lo stile è l'uomo » dice Bouffon. Letteraria e scintillante è la relazione dell'onorevole La Rocca; giuridica e meditata quella dell'onorevole Riccio.

Ma, per entrare subito nell'argomento, che rappresenta il *porro unum* di tutto ciò che si discute, la relazione Riccio in tema di giuria — lo dico senza ombra di ironia — mi ricorda le ragioni di quel tal capitano di nave che non sparò le salve d'obbligo all'entrata in porto, e, rimproverato, disse: « Per centomila ragioni: la prima è che mi mancava la polvere. Voi mi farete buona venia per le altre novantanovemilanovecentonovantanove, perché, mancando la polvere, certamente non si può sparare ».

Con buona pace del vostro settore, onorevoli colleghi della estrema sinistra, è certo che di fronte alla camicia di Nesso che ha il legislatore ordinario, postagli addosso dai costituenti, noi non possiamo più parlare di giuria.

Sì, onorevole Targetti: se v'è qui qualche cosa che suona come anticostituzionale, non è già l'aver seppellita la giuria, ma è l'ordine del giorno che vorrebbe evocarla dai sepolcri. Io posso anche sbagliarmi (e aspetto mi confuti il valoroso collega ora ricordato), ma ho questa convinzione profonda: parlare oggi di giuria, in questa sede, è tentare una folle reviviscenza di qualche cosa che è rimasto sepolto, per la parola inequivocabile del combinato disposto degli articoli 102 e 111 della Costituzione. Per il combinato disposto di questi articoli (e ve ne darò ragione da qui a qualche minuto) non si può più parlare della giuria.

Intendiamoci intanto su questioni e termini che sono basilari. È vero o non è vero che la Costituzione pretende che ogni provvedimento giurisdizionale abbia la motivazione? Se ciò è vero, il verdetto dei giurati è fuori della Costituzione. L'onorevole Caramia ci ha detto che *verdictum* significa *ver dictum*: questa etimologia spicciola la lasciamo ai giurati...

CERABONA. Ma è la vera etimologia.

BELLAVISTA. Che sia l'etimologia, sì; ma da ciò a dimostrare che il monosillabo sia la motivazione, da ciò a piombarci davvero nel medio evo, a farci retrocedere al medio evo, dove *sic volo sic iubeo*, non si discute la

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

volontà del principe, il suo « sì » ed il suo « no », ci corre assai.

Se questa della motivazione la ritenete una giusta, irrinunciabile esigenza, dovete sorgere come un sol uomo e dire di no al monosillabico verdetto, anche se vi piace ricordare che per tutti era morta la moglie del ragioniere Olivo: per i figli inconsolati, per i genitori piangenti, per il marito che l'aveva uccisa, per la società, per il cimitero che ne aveva raccolte le spoglie; per tutti, meno per quei tali giurati, i quali dissero che era ancora viva.

Ma qui non dobbiamo diventare accademia di pro-giuria o contro-giuria.

L'avete voluta la Costituzione rigida? Eccone una conseguenza, una applicazione. Gli articoli 102 e 111 impongono che i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, ed i giurati non possono soddisfare a questa esigenza. Del resto, la prova è data dal fatto che la vecchia dizione del testo della Commissione dei 75 recava esplicito il riferimento alla giuria e nel testo definitivo della legge costituzionale questo riferimento è scomparso. Devo ricordare a me stesso il principio dell'*ubi voluit...*? Non credo vi sia bisogno. Quali che possano essere i pareri a conforto della giuria, io vi dico che siamo di fronte ad un cadavere; ed il meno che possiamo fare è ripetere il virgiliano *parce sepulto*. Se devo, poi, dire che io assisto ai funerali con compiacenza, ve lo dico pure.

E, se mi consentite, devo ricordare una cosa all'amico onorevole Gullo, assente, che ho apprezzato come valoroso giurista, anche recentemente in grandi processi: quei discorsi che egli fa avanti alle corti di assise, ordinate sullo scabinato, non potrebbe farli davanti ai giurati.

Non è senza significato che nella dottrina che ci precedette, un uomo che ebbe a mietere così vasto successo presso le giurie, Enrico Ferri, si dichiarò contrario alla giuria con la celebre definizione dei processi « che il delitto prepara, che la scienza discute, e l'ignoranza decide ».

Sapete cosa riuscì a fare Enrico Ferri avanti alle corti di assise romagnole? L'Italia è stata sempre tollerante; ciò che avviene coi nostalgici e le vostre squadre, colleghi della sinistra, avveniva in Romagna fra repubblicani e socialisti; e Ferri, avvocato socialista, era sempre alla sbarra, come direbbe Mancini. Egli riuscì a fare varare dai giurati — *incredibilmente, sed vera* — il principio della legittima difesa reciproca.

RUZZO PEREZ. È esatto questo principio: vi sono anche sentenze della Corte di cassazione.

BELLAVISTA. Le ignoro. Ma il collega mi darà atto che io boccerò con punti 13 chi all'esame di diritto penale mi sostenesse che è possibile la legittima difesa reciproca; con il modesto convincimento che l'ingiusto offensore non può essere altro che uno e l'ingiusto offeso non può essere altro che uno, e per la contraddizione che nol consente, non possono essere tutti e due; tuttavia, Enrico Ferri riuscì a varare davanti alle corti di assise romagnole il principio della compensazione e della convenienza, che mandava a casa offeso ed offensore.

Quella che restava, triste e mortificata, era la giustizia offesa, però. E ciò accadeva spessissimo avanti ai giurati.

Io, del resto — esprimo la mia opinione personale — non sono entusiasta, onorevole Targetti, dello scabinato, del sistema assessoriale: quasi non ne sono entusiasta come non sono entusiasta della giuria. Io sarei per la corte criminale. Ma, vi prego, non fate di questo — come tenta di fare l'onorevole La Rocca, contraddicendosi — un problema politico. In un passo brillante, ma molto letterario, della sua relazione egli dice « questo è il sistema di giustizia della classe dominante », ripetendo così la famosa proposizione marxista, e facendo l'esaltazione del sistema inglese. Ma, di grazia, tutto l'ordinamento giuridico inglese non è forse espressione di una società che non è certamente quella cui voi aspirate, colleghi della estrema sinistra? Non vi è dubbio.

Il giuri esiste in Russia ed in Inghilterra. Se dovessi essere obiettivo, direi che è più giustificato in Russia che in Inghilterra. Cosa andate cercando dai giuri? La spontaneità, la verginità — come diceva l'onorevole Gullo — l'istintività del giudice?

Ebbene, la spontaneità, la verginità, la cera vergine, la *tabula rasa*, tutto ciò è possibile col diritto russo, una volta che accettiate i principi del diritto sovietico e di un altro diritto, quello nazista, che costituisce ormai un ricordo storico. Il principio di legalità nel diritto penale, da che mondo è mondo, è stato rifiutato soltanto da due Stati: uno fu travolto, e speriamo che più non torni, la Germania nazista, la quale lo respinse con la novella del 1936; l'altro — e lo fece precedentemente — fu la Russia.

È logico che lo Stato sovietico ammetta la giuria. Il codice penale russo ha soltanto 47 articoli, mentre noi ne abbiamo oltre

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

700 e siamo ancorati al *nullum crimen sine lege*. Il codice penale russo è di intonazione schiettamente positivista: si accontenta di dare le grandi linee del reato, ed il giudice può considerare reato tutto ciò che « offenda il sano sentimento popolare ». Non voglio ripetere quanto diceva Beccaria; sono vecchi problemi che ricorrono nella storia. Il sano sentimento popolare, in questi casi, si identificherà con la buona o con la cattiva digestione del giudice.

Ma io trovo coerente l'accoglimento di una giuria di istintivi, di indotti, di spontanei in un diritto che sfugga al principio accolto dalla nostra Costituzione, e preambolare al nostro codice penale, cioè che nessuno può essere punito per un fatto non previsto dalla legge come reato, nè con pene diverse da quelle che la legge stabilisce. Quindi, la giuria degli indotti è coerente con il principio cui s'informa il diritto penale russo.

Noi, invece, siamo per un principio diverso, noi siamo per il principio della legalità: non puniamo una persona perchè ha violato l'arcano e l'ignoto. Sarà un principio sbagliato, ma convenite che così è nel nostro ordinamento e, se così è, dovete diffidare del vergine, dell'indotto, dello spontaneo, tranne che non vogliate che ogni processo si concluda come nella *Figlia di Jorio*: « la fiamma è bella, la fiamma è bella! » Ma chiamate voi giustizia quella che brucia la strega?..

E non avete paura che i vostri vergini ed indotti giurati somiglino troppo ai mietitori di Norcia?

Scartata la giuria, bisogna riconoscere che l'unico sistema che la Costituzione ci indica, purtroppo — dico « purtroppo » perchè io non sono favorevole neppure a questo sistema e tuttavia debbo piegarmi ad esso — è quello dello scabinato. Ma la Costituzione parla di « partecipazione del popolo » e voi dovete decidere scervi da preoccupazioni politiche sulla misura di essa. Quando penso alla parola « partecipazione », mi riferisco mentalmente ad un *complexus* e ad un *ambitus* del termine, che può variare. Io posso « partecipare », infatti, con una partecipazione minima — il cinque per cento del pacchetto azionario — e posso partecipare con una partecipazione maggioritaria. Tutto ciò è dato con libertà al legislatore ordinario di poter stabilire.

Onorevoli colleghi, tutti gli idealisti ed i teorici in genere sono come le procellarie sbattute dalla tempesta nelle congiunture della vita, ed anche in quelle giudiziarie. Io

ho conosciuto gli assessori: il più grande difetto dell'assessorato è quello di mettere due metalli ad un punto di fusione diverso in contatto fra di loro. La partecipazione è spesso illusoria. (*Commenti*).

Io dico quella che credo sia la verità. Fate, dunque, il possibile perchè i punti di fusione dei laici e dei togati siano eguali. Io presenterò degli emendamenti, ma invito i colleghi che hanno sensibilità, quella sensibilità che si deve avere in questo fondamentale problema, a riflettere con ponderazione. Se nominate assessori persone da poco, anime pusille, senza solida schiena, queste diventeranno gli invitati alla tavola di don Rodrigo. La volontà del presidente sarà la loro volontà.

Voglio citarvi un episodio, un fatto veramente eccezionale, ma che dimostra quale sia la regola: e mi dispiace non sia presente in questo momento l'onorevole Leone-Marchesano.

Fu ucciso in Palermo un galantumo, vice segretario federale fascista, e il delitto venne commesso da uno che nella mattinata e con medesimo disegno criminoso aveva ucciso altre due persone. V'era, dunque, un triplice omicidio, ma v'era la identità del disegno criminoso. Omicidio continuato voleva dire l'ergastolo, e perciò la vita. Negare la continuazione voleva dire la morte. V'erano abbondanti e pacifici precedenti nella giurisprudenza. Ma v'era un presidente terribile che chiamavano « il tigre ». Questi rimase solo, non perchè gli assessori da soli gli avrebbero resistito, ma perchè v'era un consigliere *a latere, integer vitae, scelerisque purus*. E vi erano enormi pressioni politiche da tutte le parti. La vittima era il vice segretario federale.

Ma il consigliere Petronio — pronunzio con reverenza tal nome — disse: Ferrigno, l'assassino, è uno scellerato. Ma la legge è legge anche per lui; non si può negare la continuazione. E misero il presidente in minoranza. Il presidente, da quel grande galantuomo che era, disse: la sentenza la stilo io. E la fece apposta contraddittoria affinché la Cassazione la annullasse....

RUSSO PEREZ. Benissimo.

BELLAVISTA. ... e affinché si reclutassero in altra assise, nei detriti delle questure, gli assessori che uccisero un uomo, cui la legge faceva salva la vita, e con lui la stessa giustizia!

Questo episodio vi faccia pensare a ciò che anche l'assessorato può significare, se non lo fondete con buon metallo, se non vi siano

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

degli uomini al servizio della giustizia. Nella oratoria greca (lo ricordo sempre) i greci chiamavano i giudici *andres dicastai* cioè uomini, giudici, giudici, sì, ma uomini. Se voi non mettete uomini a quei posti e vi mettete funzionari, burocrati senza resistenza, allora è illusoria questa vostra partecipazione. Tutto ciò mi dà motivo di riflettere che il mito della Costituzione è cosa sacra ma non deve ritenersi che sia intoccabile. Non deve ritenersi che non possano essere oggetto di un lavoro di revisione critica i principi di essa, lavoro che per me si compie nel minuto stesso che, obbedendo, come il magistrato, alla legge, a quello che la Costituzione vuole, io ne denunzio i pericoli ed i difetti. Perciò vi prego che questa partecipazione popolare sia scelta, sceltissima, nell'interesse proprio di quei poveri, di quegli ignoti, di quei cenci che vanno sempre per aria, ché i ricchi trovano sempre il grande avvocato, mentre i poveri incontrano gli avvocati d'ufficio... che « si rimettono ». Questa è la garanzia che si deve andare a cercare: che vi siano nei collegi uomini capaci, di personalità e di individualità. Ogni giudizio, prima di essere un atto di volontà, è un atto di intelligenza, soprattutto un atto di intelligenza. Prima di essere un atto di psiche, è un fatto di tecnica, di cognizione. Voi non potete spremere nulla dalle pietre: dai vostri vergini e dai vostri indotti.

Ecco perchè è veramente urgente, necessario che si ristabilisca quel « punto di fusione » degli assessori di cui vi parlavo. Ecco perchè è necessario che si abbia la presenza nelle corti di assise di uomini, giudici ma uomini, che non si pieghino facilmente alla volontà di quel magistrato togato che ha fatto il callo. Perchè allora, onorevoli colleghi, è preferibile andare in cerca di quel consigliere a latere Petronio, che fu sottoposto ad inchiesta e che è stato promosso soltanto oggi consigliere di cassazione. Onorevole ministro, il consigliere Petronio è stato promosso consigliere di cassazione (ed è stato mandato a Lecce dove non vi erano case e ha dovuto rinunciare alla promozione), perchè quando c'è il precedente della inchiesta non si fa un esame di merito. Come i ferrovieri che sono stati cacciati via per antifascismo e per i quali si pensava che, dopo tutto, fossero stati dei « piantagrane ». Questa è la verità terribile, questa è l'omertosa ignavia di certa burocrazia ministeriale ! Ed oggi soltanto viene resa giustizia a questo consigliere che ha avuto il coraggio di dire con lealtà quale fosse il suo pensiero e di esprimere il suo dissenso, assetato solo di verità e di giustizia.

Facciamo che si possano moltiplicare gli esempi Petronio ! Allora, io preferirei che in corte di assise vi siano solo dei magistrati togati protetti dalla loro indipendenza, dal loro segreto, e che possano nel segreto della camera di consiglio affrontare il presidente.

Ho visto in un quaderno, della rivista *Corte d'assise*, passatomi dal collega Spoletti, uno scambio di lettere fra Pende e De Nicola. In queste lettere si davano dei suggerimenti circa i mezzi idonei a salvaguardia di questa « individualità nella collegialità ». Torniamoci a pensare, e vediamo se da ciò possa nascere un emendamento al fine di correggere i pericoli che lo scabinato porta con sé.

Il caso Ferrigno, e il caso Mulas, non dimenticateli.

Mettiamoci in guardia, onorevoli colleghi, contro questo pericolo. I casi sono due: o voi riducete il pericolo riducendo la partecipazione degli assessori, o irrobustite il coefficiente morale ed individuale degli assessori stessi. Fate che partecipi ai giudizi il popolo, e non la plebe servile. Se è popolo è garanzia; se è plebe servile, no: questo vi chiedo.

RUSSO PEREZ. Come fa a distinguere il popolo dalla plebe servile ?

BELLAVISTA. L'onorevole Russo Perez deve avere avuto grande familiarità coi sofisti degli studi liceali. Potrei rispondere con le parole di Guerrazzi, ma vi sono delle presunzioni *iuris tantum* che danno una garanzia circa la idoneità del cittadino all'ufficio di giudice. S'intende che siamo sempre nel campo delle presunzioni, perchè il contadino che rispose a Federico II: « Vi sono dei giudici a Berlino » ha dimostrato più coscienza della santità della lotta per il diritto, che non il laureato o il professore universitario di pieghevole schiena. Ma un alto titolo di studio costituisce certo una presunzione di *capacitas* in confronto alla semplice licenza elementare.

E vengo alla conclusione. L'onorevole Fusi, nel suo brillante intervento di ieri, ha detto una cosa che, a prima vista, potrebbe sembrare non attinente a questa proposta di legge. Egli ha parlato della specializzazione del giudice penale. Onorevole ministro, prendiamo occasione da questa legge per accogliere finalmente questo voto unanime di coloro che svolgono la avvocatura penale. Io so, onorevole Piccioni, che al suo Ministero vi sono degnissime persone che io conosco e stimo; ma so anche che viene valutato poco un magistrato che sta troppo nelle sezioni penali: molta gente, infatti, prefe-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

risce ancora al diritto le giuristerie. Si ama troppo il cesello, anche se questo cesello non è degno del grande Benvenuto. È purtroppo vero che, quando si tratta di promuovere un magistrato, le sue sentenze penali, anche se affrontano questioni importantissime di diritto, anche se l'interesse della Repubblica è ad esse più legato che a dotte dispute intorno ad un ettaro di terreno, non sono tenute nella debita considerazione.

Io so, onorevole ministro, che ella è uomo di tale responsabilità e coscienza che vorrà tradurre in atto questa nostra unanime preoccupazione, nei limiti, s'intende, del suo potere e delle sue funzioni. E prendiamo occasione, intanto, da questo disegno di legge per porre un divieto: quello che ad un avvocato tocchi la avventura di dovere, in un dibattito processuale, combattere con due pubblici ministeri. Il primo pubblico ministero è quello seduto, per la stolta topografia dell'aula, ad un piano superiore a quello dell'avvocato. A questo proposito permettetemi di aprire una parentesi. Perché questa diversità fra il difensore e l'accusatore? O voi credete che nella dialettica del processo abbiano uguale funzione la tesi e l'antitesi e siete ugualmente interessati, come ci insegnano i nostri maestri di procedura, alla assoluzione dell'innocente o alla condanna del reo, e allora dateci una sedia alla stessa altezza di quella dell'accusatore; o, se non ci credete, torniamo un po' indietro, al Santo Uffizio e al medio evo. Delle due, l'una. Ma, se è così, anche topograficamente deve essere ristabilita la dialettica processuale.

Si combatte — dicevo — contro due pubblici ministeri: uno è quello vero, l'altro è il presidente. Quando un povero presidente ha fatto per venti anni il pubblico ministero e poi è promosso consigliere di cassazione, onorevole ministro, la sua *forma mentis* si è già costituita. Guardate che certi calli professionali si formano anche sulle cellule cerebrali! Enorme, questo! Sono quei famosi presidenti che domandano al teste: « L'avvocato vuole sapere questo, ma è trascorso tanto tempo, e non lo ricordate? È vero? » Li ho intesi io, e non c'è che fare! V'è da formulare una sola norma: dopo 10 o 15 anni, dalla requirente non si può più passare alla giudicante! Diversamente, continueremo a lamentare processi senza giudici e con due pubblici ministeri.

E cerchiamo di affrontare, anche di scorcio, qui, in questa sede, il problema della specializzazione del giudice penale. Lo ricordava ieri il collega Casalnuovo: di que-

sta partecipazione fate più che potete una partecipazione tecnica, col medico legale, con il psichiatra, con l'antropologo! Solo così io credo alla bontà della partecipazione di cui parla la Costituzione.

E passiamo brevemente ad un altro argomento: io sono personalmente contrario, come lo fui alla Costituente, all'accesso della donna in magistratura; ma anche qui la Costituzione non ha posto limiti: noi avremo, dunque, delle donne scabine. Andrà bene, onorevole ministro, onorevoli colleghi? Sì, per tutti i giorni del mese, meno quei tali altri... Interrogate i psichiatri, che han fatto grandi statistiche in proposito, su gran numero di soggetti. Quei tali giorni della donna dovrebbero essere causa di astensione dalla funzione di giudice, oppure la donna giudice darà sfogo alla libido dell'aggressione, che in lei quel determinato periodo scatena! È cosa che deve farci pensare; tuttavia, purtroppo, l'articolo 51 della Costituzione ci porterà anche a questo.

E voglio, infine, richiamare l'attenzione dei colleghi su una importantissima norma di diritto transitorio per sottoporvi una questione che non vedo ricordata nemmeno nella relazione. La seguente: quando andrà in vigore la legge di cui trattasi, vi saranno due ipotesi: o processi esauriti, o processi ancora in corso. Mi riferisco al processo e non al procedimento. Processi che sono esauriti nel giudicato e processi che sono ancora in corso, per cui pende ricorso in cassazione. La norma prevista dall'articolo 53, obbediente al fine della legge, stabilisce che in questo caso si opera un rimedio di conversione processuale. La dichiarazione dell'interessato può far sì che il ricorso [si] vesta delle forme e dei modi dell'appello, sicché anche questi processi ricadono nel beneficio irrinunciabile della doppia istanza.

La questione che io penso debba affrontarsi, è questa: poniamo il caso, onorevole relatore, di una sentenza d'assise gravata per ricorso in cassazione; la Corte di cassazione ha cassato e rinviato ad altra corte di assise per quei capi che la stessa suprema Corte nel suo giudizio ha ritenuto doversi riesaminare; supponiamo anche che, contro la seconda sentenza del giudice di rinvio, vi sia ricorso per cassazione. *Quid juris* quanto all'articolo 53 del progetto? Io penso che il rimedio della conversione sia valido anche in questo caso, poiché il processo non si è esaurito e i ricorrenti non hanno goduto della doppia istanza.

Ho voluto insistere, onorevole ministro, onorevoli colleghi, su quest'ultimo argomento,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

perchè quello della doppia istanza è il beneficio veramente santo di questa legge democratica. Desta veramente meraviglia, dopo che il passo si è compiuto, dopo che questo balzo in avanti il diritto ha fatto, come si possa essere stati per tanti anni ad avvertire, sì, la esigenza di una tale riforma, senza tuttavia mai effettuarla prima d'ora.

Questa è la grande conquista della legge: il principio della doppia istanza nei giudizi criminali. Una vecchia aspirazione della coscienza giuridica italiana è tradotta in norma di diritto positivo. Non più morti civili affidate alla inesorabilità di un solo, unico giudice. Non più l'irreparabilità d'una sola istanza. Un raggio di luce con questa legge scende nelle tenebre degli ergastoli. Chi crede nella giustizia ne esulta.

Sono grato perciò al ministro proponente e a quanti hanno dato e daranno il loro contributo perchè questa legge esca dalla Camera quanto più perfetta possibile, ad onore della rinata democrazia italiana. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Targetti, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno.

« La Camera, ritenendo che il disegno di legge violi tassativi precetti della Carta costituzionale relativi alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, delibera di non passare alla discussione degli articoli ».

L'onorevole Targetti ha facoltà di parlare e di svolgere il suo ordine del giorno.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per non prolungare troppo questo dibattito, nonostante l'importanza della questione cui esso si riferisce (dal momento che incombono sulla Camera molti, vari e pesanti lavori legislativi), mi ero proposto — e gli onorevoli colleghi non vorranno negarmi il merito di questa intenzione — di limitarmi a una semplice dichiarazione di voto.

Se sono invece costretto a disturbare la Camera oltre i limiti ristretti di una dichiarazione di voto, la colpa non è mia, ma di quegli egregi colleghi che hanno voluto fare troppe volte richiamo a quanto io avevo modestamente detto e sostenuto nella elaborazione delle norme costituzionali delle quali si discute; a questi colleghi, per le troppo benevole parole e la loro amichevole cortesia, va tutta la mia riconoscenza: perché — non è vero, onorevoli colleghi? — non v'è asprezza di polemica, alle volte inevitabile, che ci

impedisca di sentirci compiaciuti e lusingati quando ci vediamo circondati, sia pure immeritatamente, dalla considerazione, dalla stima e dalla simpatia di colleghi anche di settori diversi dal nostro.

Ma, onorevoli Riccio e Leone, voi avete preteso un po' troppo (anche l'onorevole Bellavista ha avuto la stessa pretesa, anche se un po' attenuata nella forma) pretendendo di dimostrare che il Governo, la Commissione e tutti i sostenitori di questo disegno di legge, siano stati costretti a presentarlo così com'è, (e cioè siano stati impediti a presentarne uno ben diverso che portasse alla ricostituzione, in una forma o in un'altra, dell'istituto della giuria), proprio per colpa, in gran parte, delle proposte fatte in sede di Costituente dal modesto collega che vi parla. Questo avete preteso di sostenere richiamandovi a quelle norme della Costituzione (agli articoli 101 e 102) intorno alle quali io, a nome del mio gruppo, ebbi a manifestare allora una determinata opinione. V'è ancora di peggio, giacché il presentatore della norma da cui poi derivò l'articolo 102 fui proprio io, in sede di seconda sezione della seconda sottocommissione all'Assemblea Costituente.

Voi avete sostenuto una tesi, non già più o meno ardita od eccessiva, ma, sostanzialmente, negata e contraddetta dalla lettera e dallo spirito della Costituzione.

Io rinunzierò a portare ragioni in favore della giuria popolare, ed anche a contrapporre agli esempi, agli aneddoti ricordati contro la giuria, tanti fatti che si potrebbero citare contro lo scabinato nonché tanti episodi e sentenze che lo hanno discredito anche nell'opinione pubblica; e mi limiterò, per amore di brevità, a richiamare l'attenzione della Camera su i precedenti e la elaborazione delle norme che sono citate a sostegno di questo disegno di legge arbitrariamente, in quanto vi contrastano in pieno.

Ricorderà la Camera che nel 1946 (o forse, se il mio ricordo non è errato, anche nel 1945) si parlò da più parti della necessità di ricostituire l'istituto della giuria. Io non voglio venir meno a quanto ho detto or ora, non voglio cioè entrare nel merito dell'istituto: ricorderò quindi soltanto — questo me lo posso concedere — come sembri vi sia qualche cosa di automatico fra l'affermarsi di un movimento di liberazione e questo risorgere dalle sue presunte, apparenti macerie di un istituto che un regime di tirannia aveva soppresso: ve lo ricordo per incidenza, signori.

L'onorevole Gullo, nel dicembre del 1946, presentò tre disegni di legge che provvede-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

vano a dare senz'altro esecuzione alla ricostituzione della giuria. Mi si dirà: quelle proposte di legge non ebbero il loro corso. È esatto. Ma bisogna ricordarne la ragione, la quale fu tale che noi stessi, favorevoli a questi disegni di legge, non potemmo combatterla. Sarebbe stata una stranezza se la Camera avesse approvato dei disegni di legge intesi a dare esecuzione alla ricostituzione di un istituto sul quale la Costituente stava in quel momento per pronunziarsi. Si sarebbe potuto avere un voto della Camera, in sede di approvazione dei disegni di legge Gullo, in contrasto con quanto domani avrebbe potuto decidere l'Assemblea Costituente in sede di elaborazione della Costituzione. E si è soprasseduto. La questione fu portata in seno alla sottocommissione competente. In quella sede si ebbe l'approvazione di una proposta — anche se è un po' di cattivo gusto fare autocitazioni — che portava esplicitamente alla ricostituzione della giuria. La formula approvata fu, infatti, la seguente: « Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante l'istituto della giuria nei processi di corte di assise ».

A questo proposito, io ho sentito qui l'onorevole Leone, con la sua parola vertiginosa, sostenere che un'eventuale proposta di istituzione della giuria sarebbe stata senz'altro contraria allo spirito dell'articolo 102, ultima parte, della Costituzione, il quale parla appunto della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia. Ma io ricordo che lo stesso onorevole Leone, mentre alla Costituente ebbe a dichiararsi contrario alla giuria come egli è sempre stato, ebbe, al tempo stesso, a rilevare che alla inserzione della giuria popolare nella legislazione italiana dava larghissime possibilità anche l'articolo del progetto di Costituzione concernente la magistratura (divenuto poi il capoverso dell'articolo 102 della Costituzione vigente) in quanto esso era del seguente tenore: « La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario ».

Poiché la corte di assise è una magistratura ordinaria, è una sezione specializzata della corte d'appello e non una magistratura speciale, io sostengo — diceva allora l'onorevole Leone — che per rendere possibile la ricostituzione della giuria (cui mi dichiaro contrario) basterebbe questo articolo completato con quelle norme che ammettono il concorso di cittadini non magistrati nella composizione di sezioni specializzate. Ed ora l'onorevole Leone, ora

che si trova dinanzi anche all'articolo da lui coerentemente combattuto, che prescrive la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, ora egli dice che anche chi è contrario allo scabinato deve riconoscere che di ricostituzione della giuria non si può parlare perchè vietata dalla Costituzione. Ma come può l'onorevole Leone dimenticare di essere stato proprio lui a sostenere che, anche indipendentemente dalla norma che prescrive la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, la ricostituzione della giuria è resa possibile dalla norma ricordata, che ammette l'istituzione presso la corte d'appello di sezioni specializzate con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura?

Passo subito alla discussione che su questo grave problema fu fatta nell'adunanza plenaria dei 75. Come tutti sanno, nell'adunanza plenaria dei 75 vi furono argomenti largamente discussi: quelli intorno ai quali i dispareri erano forti e accesi, sicchè, vi era, da una parte e dall'altra, il proposito e quindi il tentativo di far prevalere una tesi piuttosto che un'altra.

Ma della giuria si parlò ben poco. Perché? Per mantenere la discussione nei limiti della più stretta necessità dirò solo che allora vi era un clima diverso, per tutto ciò che sapevo di democrazia, di antifascismo. Certo, allora erano ben pochi quelli che dubitassero della necessità di rimettere in valore la giuria. Sì, vi fu qualche dissenso, ma le manifestazioni di consenso alla mia pretesa furono moltissime, e alcune autorevolissime, onorevole Bellavista.

Io non voglio citare oratori della mia parte, perchè ciò avrebbe un valore polemico relativo; voglio citare quelli sia di parte vostra, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che di altre parti della Costituente.

Ecco il parere dell'onorevole La Pira: « Ritengo che il diritto di essere giudicato da una giuria popolare sia un diritto naturale della persona umana ».

L'onorevole Fabbri, di cui coloro che fecero parte dell'Assemblea Costituente ricorderanno la seria preparazione all'esercizio del mandato parlamentare, e che è anche insigne giurista — come mi suggerisce di completare l'onorevole Bellavista — ebbe a dire: « Io voto a favore dell'articolo che istituisce la giuria, perchè l'espressione « possono essere istituiti » sarebbe una pura facoltà del legislatore; mentre, invece, occorre affermare nella Costituzione un diritto preciso ». Egli votò con noi per l'istituzione della giuria.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

L'onorevole Umberto Tupini nel merito è favorevole all'articolo, nel quale non ravvisa una questione politica, ma semplicemente l'intento di far funzionare nel miglior modo possibile la giustizia; il giudice di fatto, a suo avviso, è cioè più competente del magistrato ordinario per giudicare determinati reati di competenza della corte d'assise.

Non sono mai riuscito a comprendere gli argomenti cui sono ricorsi gli insigni giuristi onorevoli Riccio e Leone, per cui non sarebbe possibile distinguere il fatto dal diritto: il giudice non può essere capace di affermare un fatto se non giudica anche in diritto. Ma come! Se si vuol sapere se è provato che un fatto è accaduto o no; se si vuol sapere se Tizio, nel colpire la sua vittima in quel determinato modo o agendo in quel determinato stato d'animo, ha avuto o non ha avuto l'intenzione di uccidere; onorevoli colleghi, meno codici voi aprirete, e più aperto terrete il libro del buon senso e della logica, e più facilmente darete alla questione una saggia e giusta risposta. E non farete come quella Suprema Corte regolatrice, la quale spesso avrebbe bisogno di regolare se stessa prima di pretendere di regolare altri, che, nell'occasione del processo per l'uccisione del nostro grande, compianto amico Amendola, ebbe a dire che la sentenza di condanna non era abbastanza motivata, sebbene essa avesse affermato che i sicari del regime fascista avevano voluto disfarsi del povero Amendola desumendone l'intenzione da numerose circostanze di fatto: dal numero dei colpi, dal numero degli aggressori, da punti vitali presi di mira, dallo scopo che l'impresa criminosa si era prefissa, dall'intenzione degli organizzatori di quella come delle altre uccisioni di antifascisti volute dall'ira e dal terrore di chi allora tiranneggiava il nostro disgraziato paese.

E lo stesso onorevole Aldo Moro, cui ho sentito ricordare di essere stato favorevole alla tesi contraria, alla nostra, ebbe a dichiararsi favorevole alla nostra proposta, ritenendo che i giudici popolari possano rispondere alle esigenze democratiche. E la mia proposta era, allora, ancora più impegnativa, in un certo senso, della formula di poi adottata, poichè parlava di «partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia attraverso la giuria».

Gli onorevoli Umberto Tupini, Aldo Moro e La Pira, tutti appartenenti al partito al governo, nonchè l'onorevole Fabbri, avevano dunque approvato la formula «attraverso la giuria», che faceva esplicito e tassativo

riferimento alla giuria nella sua costituzione tradizionale.

E infine — onorevoli colleghi, a me rincresce essere costretto per una seconda volta alla citazione dell'opinione di una altissima autorità, che è desiderio di tutti sia tenuta sempre al di sopra delle nostre discussioni — si legge, proprio in quel verbale del 31 gennaio 1947 della Commissione dei 75, che Luigi Einaudi si dichiarava favorevole alla giuria popolare. Esprimeva il dubbio che ciò che ci si proponeva di scrivere nella Costituzione non evitasse un eccesso autoritario da parte di un nuovo regime «in quanto un legislatore autoritario potrebbe restringere nel modo che volesse l'istituto della giuria». E concludeva: «Il fascismo, ad esempio, non ha soppresso le corte di assise: questa è rimasta, ma sono cambiati i requisiti dei giurati». Riteneva che la norma proposta non toccasse la sostanza del problema e non garantisse una giuria veramente popolare.

Voleva di più, Luigi Einaudi. Vi invito, onorevoli colleghi, a meditare sul significato di queste parole di colui, che è oggi Capo dello Stato. Quando egli diceva che il fascismo non aveva soppresso la corte di assise (pur sopprimendone il concetto, lo spirito e la finalità), non faceva altro che riferirsi all'istituzione di quell'assessorato che trovassi oggi, perpetuato e peggiorato, nel disegno di legge che è sottoposto all'approvazione della Camera.

Per ciò che riguarda la discussione nell'Assemblea Costituente, ricorderò che l'onorevole Leone tornò a ripetere quello che aveva detto in Commissione, esprimendosi testualmente così: «È ovvio, è pacifico, indiscutibile, che la corte di assise non è un giudice speciale ma è, è stata e sarà sempre una sezione del giudice ordinario, una sezione della corte d'appello. È evidente che quando noi abbiamo votato una formula che dice che le sezioni specializzate potranno essere composte, in tutto o in parte, da elementi estranei alla magistratura, abbiamo messo la base perchè, in sede più opportuna, con maggiore meditazione e responsabilità, possa l'Assemblea legislativa decidere su questo delicato e pauroso problema della giuria».

Ora, mi pare che si faccia eccessivo affidamento sulla nostra disattenzione, per non dire addirittura sulla nostra assoluta incomprendenza, quando ci si viene a dire che la ricostituzione della giuria sarebbe oggi una violazione della Carta costituzionale, oggi che vige nella Costituzione una norma che afferma la diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia!

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

Ricordo che mi toccò fare un po' di fatica per convincere l'onorevole Leone che, se noi insistevamo per una norma speciale che si riferisse all'istituzione della giuria, non era per cocciutaggine, ma per essere sicuri che non si creassero, neppure attraverso cavillose interpretazioni, degli ostacoli il giorno in cui l'assemblea legislativa avesse voluto affermare la necessità di restituire vita alla giuria.

Si venne a un punto in cui l'onorevole Leone si preoccupò anche del significato della parola «partecipazione» e cercò di ribattere le nostre obiezioni, le quali miravano a sostenere che noi non ci sentivamo abbastanza cautelati, non dall'attuale articolo 102, che ci tutela, ma dalla seconda parte dell'articolo, cui si riferiva l'onorevole Leone.

Diceva l'onorevole Leone a questo punto: «L'onorevole Targetti fa un'altra obiezione: con l'espressione «partecipazione» voi volete introdurre soltanto una parte, piccola o grande, di cittadini; noi vorremmo, invece, una giuria completamente composta di elementi popolari. Ebbene, io invito i colleghi a contribuire alla formulazione, se credono, più chiara della norma: ma credo che non possano sorgere equivoci...». Onorevole Riccio, tenga presenti anche lei queste parole così sagge, che allora...».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Terrò presente soprattutto una pagina, bella, in cui si riproduce un suo discorso, onorevole Targetti.

TARGETTI. Onorevole Riccio, non cerchi di distrami con le sue lusinghe! (*Si ride*).

L'onorevole Riccio e gli onorevoli colleghi che hanno parlato a favore del disegno di legge hanno rilevato come la Costituzione parli di «partecipazione». Ora, mi pare sia stato l'onorevole Riccio a dire nella sua relazione che non si partecipa da soli.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È l'onorevole Ruini che dà questa interpretazione.

TARGETTI. All'onorevole Ruini va sempre la nostra riconoscenza per la sua opera, ma non possiamo affermare che egli abbia detto sempre bene.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non si può, onorevole Targetti, ricostruire la volontà del legislatore soltanto attraverso la dichiarazione di questo o di quell'altro deputato che concorse alla formazione della legge.

BELLAVISTA. È la volontà «del legislatore» che si deve ricostruire, non quella «dei legislatori».

TARGETTI. Onorevole Riccio, non cerchi — con la complicità del collega Bellavista — di farmi deviare. Del resto, questo tentativo mi persuade che quel che sto dicendo non vi fa un gran piacere.

E l'onorevole Leone continua: «Quando si dice «partecipazione» non si pone un limite: partecipazione minima o massima, in misura maggiore o in misura minore; non diciamo la misura, non la possiamo dire, e sapete perché? perché proprio noi vogliamo lasciare aperto il varco, la possibilità di ingresso alla giuria». Dunque non è vero che la parola «partecipazione» escluda la ricostituzione della giuria, dal momento che quegli stessi che sono favorevoli al disegno di legge in questione, in un tempo non sospetto ebbero a dire che il termine «partecipazione» poteva significare composizione di un organo giudiziario con elementi tutti di un'unica specie; ebbero a dire, come disse lo stesso onorevole Leone, che era proprio questo termine che apriva il varco alla giuria! E oggi è giusto l'onorevole Leone che vuol chiuderle la porta in faccia, proprio in base a questo stesso termine. Sembra incredibile, ed è certamente insostenibile!

Ma, a prescindere dalle dichiarazioni dell'onorevole Leone, osservo subito che è un sofisma il dire che partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia vuol significare che anche in quegli organi giudiziari cui partecipa l'elemento popolare debbono entrare anche elementi togati. No, ribattiamo noi: partecipazione vuol dire un intervento parziale nell'amministrazione della giustizia...

COSTA. ...nell'insieme dell'amministrazione della giustizia.

TARGETTI ...nell'insieme dell'amministrazione della giustizia, come mi suggerisce il collega Costa, così ricco di cultura e di senso giuridico. Se non avessimo fissato questo concetto, allora si noi avremmo voluto dire che il popolo deve partecipare direttamente a tutta l'amministrazione della giustizia, cioè all'amministrazione della giustizia attraverso i vari organi, dalla pretura alla cassazione. Noi invece abbiamo detto: la giustizia si amministra in nome del popolo, cioè qualsiasi autorità giurisdizionale amministra la giustizia in nome del popolo; questo poi partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia in alcuni organi.

MASTINO. La Costituzione non dice che il popolo debba partecipare all'amministrazione della giustizia specificamente nei giu-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

dizi di corte d'assise: ella sta esponendo un argomento contrario alla sua tesi.

TARGETTI. Con questa sua osservazione ella mi richiama alla memoria un mio peccato. Infatti fui io che commisi l'imprudenza o l'ingenuità di proporre ad un certo punto della discussione che in via subordinata si dicesse « può ». Questo feci perché corrisponde al mio temperamento rallegrarmi di trovare — quando è possibile — una conciliazione. In tema, poi, di Costituzione, era una necessità, perché era un interesse della stessa Carta costituzionale che si stava elaborando quello di fare ogni sforzo da parte di tutti i settori per trovare punti di accordo, che tanto maggiore sarebbe stato il prestigio della Costituzione quanto più chiaro fosse emerso che le norme dalle quali essa risultava composta rappresentavano il parere concordato — sia pure attraverso concessioni e transazioni — della grande maggioranza dei costituenti. Alcuni di voi, colleghi della democrazia cristiana, poco prima che si venisse nell'aula mi avevano fatto comprendere che un'espressione diversa avrebbe potuto guadagnare un maggior numero di consensi: così ebbi l'idea di quel « può » che poi ritirai. Lo feci con la sicura coscienza di non tradire la mia opinione, perché quando in una Costituzione è sancito che il popolo può partecipare all'amministrazione della giustizia, evidentemente ne deriva l'obbligo per il legislatore di far sì che il popolo possa esercitare questa sua azione; altrimenti sarebbe stato assolutamente inutile riconoscergli una facoltà per poi negargliene l'esercizio, e cioè negargli la partecipazione.

Comunque, su questo punto non sorge più questione, perché, quando noi ci accorgemmo che la parola « può » non serviva a raggiungere l'unanimità dei consensi, allora ritirammo questo nostro emendamento, e tornammo a insistere sulla formula che oggi è inserita nella Costituzione, e che non è suscettibile di varietà di interpretazioni: essa non dice che il popolo può partecipare, ma afferma che il popolo partecipa direttamente. Non voglio ora fare una polemica su tante cose che si fanno e non si fanno, contrariamente a quanto la Costituzione vorrebbe o non vorrebbe che si facesse; ma quando si ha una Carta costituzionale la quale dice che il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia, il legislatore è chiamato soltanto a dare applicazione a questa norma, né la sua volontà può impedire che questo fatto, previsto, voluto dalla Costituzione, accada. La partecipazione del popolo non « può » ma

« deve » essere assicurata dalla legge. Non dimentichi la Camera che nella seduta del 24 novembre 1947 l'Assemblea Costituente, a forte maggioranza, respinse un emendamento, presentato e poi ritirato dall'onorevole Alessandro Coppi e fatto proprio dall'onorevole Leone, il quale stabiliva che la legge avrebbe potuto stabilire tale partecipazione. Fu invece approvata la formula dell'articolo 102.

Si dirà che fu tolta la frase « attraverso la giuria ». Ma la ragione ne è chiara. Riferirsi in modo esplicito alla giuria poteva far ritenere che ci si volesse ancorare alla costituzione classica e tradizionale della giuria, con tutti i suoi difetti e deficienze (come spiegò poi anche l'onorevole Pietro Mastino, al quale si deve la formula dell'ultima parte dell'articolo 102, così com'è). Si volle evitare che si potesse sfruttare la frase nel senso che qualche costituente, pur essendo favorevole alla nostra tesi, fosse trattenuto dall'approvare l'articolo per la preoccupazione di avallare con esso il risorgere della giuria, così quale era prima che il fascismo la sopprimesse; tanto più che vi era la questione della inappellabilità delle sentenze, da molti, favorevoli alla giuria, combattuta. Quel che dobbiamo chiederci è se con la formula vigente si volle o non si volle far riferimento esplicito alla ricostituzione di una forma di giuria. Che questo si sia voluto è fuori di dubbio. Ma, per abbreviare la discussione, io vi dico subito: voi ritenete il contrario, ritenete che questo obbligo di ritornare alla giuria, sia pure con qualche modificazione, non sia tassativo? O meglio: voi ritenete che neppure con qualche modificazione la giuria così com'era costituita nel 1913 potrebbe fare buona prova? Ebbene: in questo caso voi avreste potuto proporre alla Camera un'altra forma di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Voi avreste potuto dire che per queste e queste ragioni la giuria, così come funzionava, non serve più ai fini della giustizia, e che occorre pertanto provvedere in altro modo all'esecuzione del precetto costituzionale. Noi non siamo capaci di immaginarcela una simile affermazione, ma se qualcuno avesse saputo farla, noi non avremmo potuto opporre la incostituzionalità di una simile proposta, purché essa avesse avuto l'indiscutibile requisito di eseguire la norma costituzionale di cui si discute.

Ma che il disegno di legge presentato dal Governo corrisponda a questi scopi e faccia partecipare direttamente il popolo ad amministrare giustizia, non si può seriamente sostenere. Forse alcuni di voi della maggio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

ranza non se ne rendono conto, ma la realtà è che, attraverso questo disegno di legge, si irride a un principio che l'Assemblea Costituente ha stabilito in una Carta che, come noi abbiamo sperato e vogliamo che sia, dovrà regolare i destini della nuova Italia anche contro la coalizione di tutte quelle forze, di tutti quegli interessi che la vorrebbero lacerare nella parte ove più essa si ispira a principi di libertà e di democrazia.

Tornando un passo indietro, ricordo, a proposito del pensiero da me attribuito all'onorevole Pietro Mastino, che egli ebbe a dire queste testuali parole: « Penso si possa trovare una soluzione diversa dalla tradizionale, la quale ci consenta di eliminare quegli inconvenienti che la giuria, così come essa era intesa e praticata, presenta », e specificò il caso dell'appello, dicendo: « Io vorrei, sì, la giuria, purchè il suo giudizio fosse appellabile ».

Un'ultimo riferimento in materia. L'onorevole Alessandro Coppi presentò un emendamento che diceva: « La legge può stabilire la partecipazione diretta del popolo ». Vi furono dichiarazioni di voto, ed è facilmente indovinabile il tenore di quelle dell'onorevole Gullo e dell'onorevole Togliatti. Disse l'onorevole Gullo: « Noi riteniamo che la proposta dell'onorevole Mastino rappresenti l'affermazione chiara, netta, precisa che l'istituto della giuria deve essere restaurato ». Cosa vuol dire questo, egregi colleghi; e cosa vuol dire l'identica affermazione fatta dall'onorevole Togliatti? Nulla, di per se stessa; molto, onorevoli colleghi, se si considera ciò che logicamente si può presumere dalla circostanza che l'onorevole Mastino, proponente di questa formula, nulla ebbe ad obiettare, nulla ebbe a dire contro questa interpretazione. Disse l'onorevole Togliatti: « Faccia pure il legislatore tutto quello che è necessario fare per evitare i difetti e gli errori di una cattiva tecnica giudiziaria; noi voteremo per l'emendamento dell'onorevole Mastino il quale, lasciando aperta la possibilità di una buona organizzazione dell'istituto della giuria, afferma il principio della sua restaurazione ».

E lasciando queste citazioni di parte nostra, passiamo alla dichiarazione che venne fatta a nome del gruppo repubblicano, il quale ebbe a dichiarare che, lasciando alla legge di precisarne le modalità, votava per la proposta Mastino, ritenendo che la giuria rappresentasse quei principi di libertà e quelle garanzie che erano dalla Costituzione riconosciute; e questi furono non i socialisti

e nemmeno i comunisti: furono i repubblicani. E vi fu il vostro collega Bulloni che si espresse pure in termini molto espliciti a questo riguardo: « Si deve intendere costituzionalmente affermato il principio della diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia attraverso l'istituto della giuria, nei limiti e nelle forme che il futuro legislatore vorrà adottare ».

Ma tale frase non faceva d'altronde se non ripetere il pensiero espresso in sede di Commissione dei 75 dall'onorevole La Pira: « Io sono favorevole a che il principio della giuria sia affermato nella Carta costituzionale e mi associo all'onorevole Bulloni e all'onorevole Grassi ». Eh, già: l'onorevole Grassi; il compianto nostro carissimo amico onorevole Grassi! Onorevole Bellavista, l'onorevole Grassi, che ella ha creduto di ricordare così benevolmente nel suo intervento di poco fa (come ciascuno di noi del resto lo ricorda), ebbe a dire, in sede di Assemblea Costituente, questo: « Faccio una dichiarazione di voto come membro della Costituente e dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno Coppi. Questa dichiarazione mia personale è legata ad una coerenza e ad un voto che diedi nella Commissione dei 75 a favore della giuria popolare ». Povero caro nostro amico! Gli è successo quello che non auguro succeda a lei, onorevole Piccioni: gli è accaduto quello che spesso accade ai ministri, e cioè che il ministro voglia una cosa e finisca col doverne fare un'altra o ne faccia un'altra senza accorgersene. In qualche caso, anche questo accade.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono due momenti del tutto diversi. Quella era una dichiarazione fatta in sede di Costituente e questa è una impostazione legislativa, vigente la Costituzione.

TARGETTI. Sì, dopo la Costituzione, cioè dopo che la Costituzione ha affermato il principio da noi ricordato, favorevole alla giuria.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei domandare, poi, se, in coscienza, ella è proprio convinto che molti non abbiano parlato di giuria nel senso di assessorato, cioè confondendo i due termini, come risulta chiaramente dal contenuto delle dichiarazioni (*Commenti*). Certamente io non mi riferisco all'onorevole Grassi.

TARGETTI. Di fronte a questa sua levata d'ingegno io mi sento disarmato, onorevole Riccio, perché non so più come fare a discutere. Se parlo della giuria ella mi dice che intendevo dire assessorato; se parlo dell'assessorato ella mi dirà che volevo parlare

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

della giuria. E sarà bravo chi in questa confusione delle lingue riuscirà a capire qualche cosa. Preferisco passare a un altro argomento cioè a come siamo venuti alla presentazione di questo disegno di legge.

Che cosa è accaduto? Veda, onorevole Bellavista, non creda che io non abbia capito l'interruzione che ella mi ripete a proposito del valore dei lavori preparatori. Io le rispondo subito che ho imparato l'altro ieri (ma veramente lo sapevo di già) dall'onorevole Leone che, se vi è un campo nel quale i lavori preparatori hanno un valore speciale, questo è proprio quello della Costituzione. Lo disse lui, ch'è professore ordinario di università, e io, che sono stato sui banchi universitari solo il tempo necessario per prendere la laurea, io trovo in questa sua affermazione un aiuto prezioso nel mettere in valore i precetti che ho citato.

Dunque, che cosa è accaduto? È accaduto che si costituì una delle solite (in senso non dispregiativo, ma storico) commissioni di studio per risolvere questo problema. Io seppi subito come questa commissione era composta. Vi erano egregi professori come l'onorevole Riccio...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza...* e anche come l'onorevole Targetti...

TARGETTI. Verrò anche a lui... Vi era l'onorevole Leone, vi erano due magistrati, e poi anche il collega che l'onorevole Riccio si è compiaciuto di ricordare; il quale, non presumendo mai troppo dalle sue forze, disse al ministro, onorevole Grassi, su per giù così: « La ringrazio di aver pensato a me; ma che cosa vado a fare nella fossa dei leoni? I due giuristi hanno da tempo assunto posizione contraria alla giuria, i due magistrati sono contro la giuria, perché sono magistrati: non posso propormi di persuadere loro e francamente non vedo neppure la possibilità di essere persuaso io da loro, perché si tratta di una questione nella quale i nostri opposti orientamenti sono in noi così radicati che non c'è proprio nulla da sperare ».

Ecco perché chi ha l'onore di parlarvi non fece parte di quella commissione, contrariamente a quello che era stato il desiderio del povero ministro Grassi ed anche alle sue amichevoli insistenze. Questa commissione cosa ha fatto? Quello ch'era destinata a fare, senza la possibilità di fare qualcosa di diverso, data la sua composizione. Ha conservato in vita l'assessorato, peggiorandolo col ridurre a tre il numero dei giudici popolari, cioè degli assessori, che attualmente sono cinque!

PERRONE CAPANO. E il doppio grado di giurisdizione?

TARGETTI. Ella mi insegna, onorevole Perrone Capano, che vi sono stati degli studiosi che hanno sostenuto — e con fondamento — che era concepibile un secondo grado di giurisdizione, anche con la giuria.

PERRONE CAPANO. Questa è una grave contraddizione, perché il giudizio si svolgerebbe in primo grado davanti alla giuria popolare e in secondo grado davanti ai magistrati.

TARGETTI. Mi lasci completare il mio pensiero, onorevole Perrone Capano. Era stato proposto di investire in questi casi la Cassazione di un giudizio di merito limitatamente a confermare od a cassare la sentenza, facendo cioè rinnovare il giudizio innanzi ad altra corte di assise senza la facoltà di riformarla.

PERRONE CAPANO. Le ho già risposto: sul terreno pratico sarebbe un assurdo.

TARGETTI. Io vi domando — e vorrei che poteste rispondermi — se io non ho ragione quando dico: questo disegno di legge non rappresenta alcunché di nuovo; non è che un rimaneggiamento dell'istituto fascista dell'assessorato. E mi spiace, onorevoli colleghi della maggioranza, mi spiace particolarmente per quelli di voi che hanno un passato di antifascisti, che non sentiate una repulsione, una vera repugnanza, nel dare alla Repubblica italiana un istituto al quale ricorse il governo fascista per sostituirlo ad un istituto democratico come la giuria. Voi certo non potrete dimostrarmi l'esistenza di una qualsiasi differenza sostanziale fra l'istituto che viene proposto da questa legge e quello escogitato dal governo fascista.

Ancora. Per sostenere l'assurdo che la ricostituzione della giuria sarebbe impedita dalla Costituzione, ci si è richiamati all'articolo 111, che stabilisce che tutti i procedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Ci si è additato questo articolo con aria di trionfo dicendo che, con l'approvazione di esso in sede di Costituente, ci eravamo tagliati da noi stessi la strada della giuria. In realtà, discutendosi nell'Assemblea Costituente di questo articolo, io presentai un emendamento che dall'obbligo della motivazione escludeva esplicitamente i giudicati emessi dalla giuria popolare. Mi pareva una precauzione giustificata dal pericolo di interpretazioni sul genere di quella che oggi qui si sostiene a spada tratta dai nostri contraddittori. Se vi rinunziassi, non fu a caso ma in seguito a dati di fatto ai quali non è possibile negare il gran

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

valore che hanno. Ricorderò che l'onorevole Dominedò ebbe ad ammettere la possibilità di motivare anche le sentenze di una corte d'assise composta di giurati. L'onorevole Dominedò, se non sbaglio, è uno dei vostri.

*Una voce al centro.* Ma l'onorevole Dominedò è ora sottosegretario per gli affari esteri. Questa non è più sua competenza.

TARGETTI. Non costringetemi a dire, onorevoli colleghi, che i dicasteri e i sottosegretariati in questo Ministero sono stati assegnati non secondo ma contro le specifiche competenze di ognuno (salvo, s'intende, le debite eccezioni; e non faccio certamente riferimento a lei, onorevole Piccioni: tutt'altro!). Ma per l'onorevole Dominedò l'essere stato nominato sottosegretario per gli affari esteri non può servire davvero a smentire le sue specifiche competenze di giurista! A proposito di questo articolo, io avevo proposto un emendamento aggiuntivo, del seguente tenore: « salvo i casi di applicazione dell'articolo 96 » (l'articolo che riguardava la corte di assise). Se l'emendamento fu ritirato, lo fu perchè ritenuto superfluo dalle dichiarazioni fatte dalla Commissione per la Costituzione, a nome della quale il relatore onorevole Paolo Rossi ebbe a dire testualmente: « L'onorevole Dominedò, ingegno sottile, dice che la motivazione si fa sempre. Perchè, che cosa dice il presidente della corte d'assise quando emette la sentenza? Dice: visto, ecc.. Nel consentire alla introduzione dell'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali, si fa questa riserva da parte della Commissione: che cioè non si vuole impedire per nulla l'accesso alla giuria. Anzi si deve ammettere che anche le sentenze della corte d'assise con i giurati sono sentenze motivate ».

L'onorevole Paolo Rossi ebbe a ripetere lo stesso concetto quando disse: « Ma si dice che il provvedimento del magistrato deve essere motivato; non si dice con ciò nulla che si riferisca ai giurati ». Nulla che si riferisca ai giurati, onorevoli colleghi! E oggi voi volete, proprio in base a questa stessa disposizione di legge, dire che ai giurati è chiusa la porta? Chiusa perchè fu approvato questo articolo 111, così spiegato, illustrato dalla Commissione per la Costituzione; quest'articolo che non fu emendato proprio in seguito al significato che, senza alcun discorso, l'Assemblea gli riconobbe?

BELLAVISTA. Dominedò non è Gaio!

LA ROCCA, *Relatore di minoranza.* Siete voi i... Papiniani?

TARGETTI. Del resto è inutile indugiare in tutte queste discussioni. Ma cre-

dete voi che il verdetto sia un provvedimento giurisdizionale? E provate ad eseguirlo, se vi riesce! Dicevo che è la sentenza che emette il magistrato, in corte d'assise, il provvedimento giurisdizionale che dev'essere motivato. Il giurato ammette un fatto; e, finché c'è soltanto verdetto contro di me, io sto tranquillo. Anche se mi hanno dichiarato autore e colpevole del più grave dei delitti, finché non viene una sentenza che, prendendo come base una tale affermazione di fatto, pronunzia la mia condanna, io non sono ancora condannato! Ecco perchè io dico che si può seriamente sostenere che il verdetto non è di per sé un provvedimento giurisdizionale per cui sia richiesto il requisito della motivazione. Ma volete ritenere il contrario? Ebbene, è escluso che con la prescrizione di cui all'articolo 111 si volesse creare ostacolo alla ricostituzione in Italia dell'istituto della giuria!

Onorevoli colleghi, l'interesse che io porto alla questione e la vostra benevolenza mi spingerebbero a prolungare questa discussione. Ma v'è qualcuno di opinione contraria: l'orologio! Non voglio abusare della vostra cortesia. La maggior parte delle argomentazioni portate dalla relazione dell'onorevole Riccio, e, prima, dalla relazione ministeriale, si basano su quei due articoli della Costituzione sui quali mi sono già abbastanza a lungo intrattenuto. Sintetizzo la nostra tesi. È un precetto chiaro e tassativo della Costituzione che il popolo partecipi direttamente all'amministrazione della giustizia. Noi, Assemblea legislativa, siamo chiamati a dare esecuzione al precetto, regolando con legge i casi e la forma di questa diretta partecipazione. Nessuno può seriamente sostenere che a questo provveda un disegno di legge che conservi in vita un organo giudiziario che il regime fascista ideò per un opposto scopo, cioè per allontanare il popolo dall'amministrazione della giustizia. Anche chi sia decisamente contrario alla giustizia popolare dovrebbe riconoscere ciò.

La giuria popolare! In suo favore qui hanno risuonato ancora una volta voci eloquenti, come quelle dei colleghi Cerabona, Caramia, Gullo, Gabrieli. Mi sono proposto di affrettarmi a concludere, e devo resistere alla tentazione di dire anch'io una parola su questo istituto che, con tutti i suoi difetti e con tutti i suoi errori, ha scritto nella sua storia, che non è incominciata ieri, pagine che altri organi giudiziari possono bene invidiarli. E, ancor più di altri organi composti interamente di magistrati di toga, può invi-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 MARZO 1950

diarglielo l'anfibio, contraddittorio scabinato, che questo infelice disegno di legge vorrebbe fra noi eternare. È per questa sua finalità, contraria alla volontà della nostra Carta costituzionale, che noi proponiamo di non passare all'esame degli articoli. E nessuno dovrà dolersene. Ricordiamo ancora una volta che il compianto nostro collega ministro Grassi presentò questo disegno di legge, conforme al pensiero della commissione ministeriale che abbiamo citato, quantunque diverso fosse stato il suo pensiero espresso in sede di Assemblea Costituente. L'onorevole ministro Piccioni è, questa volta, senza colpa e senza peccato, e mi auguro che di lui si possa dire sempre così! (*Si ride*). Egli quindi dovrebbe, nel suo intimo, essere lieto dell'occasione, che gli si presenta, di prendere l'iniziativa di una riforma sostanziale e di grande portata. Apprestare organi giurisdizionali che siano capaci di rendere giustizia — o meglio che siano capaci di soddisfare quell'aspirazione di giustizia che si fa tanto più viva nel popolo quanto più profondo è il turbamento prodotto dalle più gravi manifestazioni di criminalità, come pure quando la natura del fatto crea l'inquietudine, il sospetto che influenze turbatrici della giustizia possano essere esercitate da un potere o da un altro — è un problema dei più affaticanti, dei più gravi, ma esso deve essere anche dei più attraenti per un ministro di grazia e giustizia. Sì, lo sappiamo: la lotta contro il delitto si fa risalendo alle radici, curandone le cause: cosa che non si fa mai! cosa che da più parti ci si propone di fare all'indomani dei fatti più impressionanti per la loro inumanità, ma che, incorreggibilmente, gli organi che dovrebbero agire si dimenticano di fare,

preferendo dedicare attività e mezzi ad opere che non sono né di pace né di miglioramento sociale. Ma, nella lotta contro il delitto, ha una grande importanza anche il « modo » col quale si amministra giustizia.

Onorevole Piccioni, non solo per la stima che ella merita, ma anche per quella simpatia personale che ho per lei, mi auguro che ella possa avere la soddisfazione di compiere opere molto utili in questo importantissimo ramo della pubblica amministrazione. Incominci, onorevole ministro, col mettere da parte questo disgraziato progetto, questo disegno di legge che sa di teutonico, sa di coloniale e, ciò che è ancor peggio, sa di fascista! Lo lasci andare a dormire. È una cosa che capita spesso ai disegni di legge; alle volte anche a quelli che non se lo meriterebbero. Lo lasci andare a dormire e prenda l'iniziativa di un'opera saggiamente e profondamente riformatrice anche in questo campo: l'iniziativa di una riforma dei giudizi di assise che, ispirandosi ai precetti consacrati dalla Costituzione, soddisfi veramente le esigenze di giustizia del popolo italiano. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando per la seduta pomeridiana la parola ai relatori e al ministro.

**La seduta termina alle 13.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI